

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/83 DEL CONSIGLIO****del 14 giugno 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 456/80 <sup>(3)</sup> sono escluse dal beneficio di premi le superfici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 79/359/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1979, relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes <sup>(4)</sup>;

considerando che l'azione comune istituita con la direttiva 79/359/CEE è scaduta il 31 agosto 1982; che durante il periodo di applicazione della direttiva, in particolare all'inizio, non è stato possibile, per ragioni di natura tecnica, realizzare totalmente il programma previsto; che per consentire la prosecuzione dell'azione di riconversione è opportuno

modificare il regolamento (CEE) n. 456/80, per estenderne il campo di applicazione alle superfici viticole della regione delle Charentes,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 456/80 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 3, il primo trattino è soppresso;
2. all'articolo 12, paragrafo 1, l'importo di 128,8 milioni di unità di conto europee è sostituito dall'importo di 134,3 milioni di ECU.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> GU n. C 18 del 22. 1. 1983, pag. 8.  
<sup>(2)</sup> GU n. C 128 del 16. 5. 1983, pag. 106.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1979, pag. 34.